

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. C. 674 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	306
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	307
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	307
5-00129 Del Barba: Chiarimenti sulla cessione dei crediti fiscali	307
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	310
5-00130 Merola: Iniziative relative alla compensazione delle commissioni sui pagamenti elettronici	308
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	312
5-00131 Rubano: Trasmissione al Parlamento di una relazione sull'impatto dei <i>bonus</i> edilizi sui conti pubblici	308
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	313
5-00132 Centemero: Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) da parte delle società a partecipazione pubblica	308
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	314
5-00133 Borrelli: Iniziative per contrastare le differenze dei premi assicurativi RCA sul territorio nazionale	309
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	316

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 186/2022: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi

nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

C. 674 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 dicembre scorso.

Marco OSNATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 dicembre 2022. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00129 Del Barba: Chiarimenti sulla cessione dei crediti fiscali.

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda come nella scorsa legislatura sia stato più volte dibattuto il tema della cessione dei crediti fiscali, senza che si giungesse ad alcuna soluzione. Ciò ha comportato una grave situazione di mancanza di liquidità per le imprese e le famiglie che hanno

realizzato interventi nella certezza di poter cedere i relativi crediti. A questo si aggiunge quanto dichiarato dal Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il quale la cessione del credito non è un diritto, ma una possibilità lasciata alla facoltà del mercato. Esprime quindi il timore che questa precisazione possa essere la premessa per l'abbandono al loro destino delle famiglie e delle imprese che hanno realizzato gli interventi edilizi agevolati.

Attualmente il frazionamento dei crediti fiscali, che potrebbe essere utile per consentire un'effettiva compensazione, è stato impedito dall'introduzione del codice univoco del credito, adottato per contrastare le frodi. Con il frazionamento, ad esempio, la quota eccedente la capienza fiscale di una persona fisica potrebbe essere ceduta al coniuge o ai familiari e analogamente quella di un'impresa potrebbe essere ceduta alle imprese ad essa collegate.

Ritiene che questa possibilità potrebbe essere consentita in via interpretativa. Non considera giusto infatti che atteggiamenti irresponsabili di qualche forza politica e le frodi poste in essere da alcune imprese debbano comportare gravi danni economici per le famiglie e le imprese oneste.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) ringrazia il sottosegretario per la chiarezza della risposta, dei cui contenuti non può tuttavia dichiararsi soddisfatto. Evidenzia infatti che la propria interrogazione non era volta a ricevere una mera illustrazione delle norme del diritto vigente, ma pone un tema politico, sul quale chiede al Governo un intervento, eventualmente anche a livello interpretativo, per superare il noto e grave problema della difficoltà di cessione dei crediti fiscali, che non può essere risolto consentendo esclusivamente la frazionabilità anno su anno.

La risposta all'interrogazione induce a ritenere che la già citata dichiarazione del Ministro Giorgetti sia veramente volta a disconoscere qualsiasi responsabilità nei

confronti delle famiglie e delle imprese in difficoltà. Teme addirittura che il Governo abbia l'intenzione di realizzare maggiori entrate attraverso la perdita forzata dei rimborsi fiscali che i cittadini non riusciranno a portare in compensazione.

5-00130 Merola: Iniziative relative alla compensazione delle commissioni sui pagamenti elettronici.

Virginio MEROLA (PD-IDP) osserva come, sebbene non si possa dissentire con quanto affermato dal Presidente del Consiglio in merito all'incostituzionalità dell'abolizione delle commissioni bancarie per l'utilizzo della moneta elettronica, sarebbe tuttavia possibile concedere un credito di imposta a fronte del pagamento di tali commissioni. Ciò consentirebbe di aderire alle richieste dell'Unione europea di una riduzione dell'uso del denaro contante.

Chiede pertanto di ripristinare, almeno per un anno, la previsione di un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni bancarie poste a carico delle imprese che accettano pagamenti digitali. Sottolinea quindi i pericoli connessi all'utilizzo dei contanti in un Paese, come l'Italia, caratterizzato da un'elevata diffusione di evasione fiscale e di lavoro sommerso.

Considera un bene per il Paese che la Commissione europea abbia giudicato equilibrato il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo italiano, ricordando tuttavia le osservazioni critiche delle autorità europee e l'invito a disincentivare i pagamenti in contanti.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Virginio MEROLA (PD-IDP) ribadisce l'opportunità di reintrodurre per un anno – non in modo strutturale – il credito di imposta al 100 per cento sulle commissioni per i pagamenti elettronici. In questo modo si potrebbero aiutare i piccoli commercianti e continuare a garantire la diffusione dell'uso della moneta elettronica, senza porsi in contrasto con le indicazioni della Commissione europea e senza dare segnali di

arretramento rispetto all'utilizzo già ampiamente diffuso di tali forme di pagamento.

Si dichiara quindi non soddisfatto della risposta ricevuta ed invita il Governo ad una ulteriore riflessione.

5-00131 Rubano: Trasmissione al Parlamento di una relazione sull'impatto dei bonus edilizi sui conti pubblici.

Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario, che riporta dati contenuti nell'indagine del Centro studi di CNA secondo i quali negli ultimi cinque mesi si è registrato un aggravamento delle difficoltà di cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali nel settore edilizio. L'indagine evidenzia inoltre in tale ambito interventi di natura speculativa. Esprime quindi la preoccupazione del proprio gruppo per la carenza di liquidità che grava sui titolari di crediti fiscali che si trovano nell'impossibilità di cederli.

Sottolineando la discrasia tra i dati di CNA e quelli, positivi, diffusi da altri istituti specializzati, chiede al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze di esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito DE PALMA (FI-PPE) ringrazia il sottosegretario per la risposta, evidenziando che alcuni dati in essa contenuti erano già noti. Raccomanda quindi al Ministro dell'economia e delle finanze – il quale, nella sua preminente posizione, è in grado di disporre di maggiori elementi informativi – di monitorare con attenzione la situazione delle imprese, con particolare riferimento all'atteggiamento speculativo che si registra nei confronti di quelle che intendono cedere i loro crediti fiscali.

5-00132 Centemero: Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) da parte delle società a partecipazione pubblica.

Giulio CENTEMERO (Lega) ricorda che il decreto legislativo n. 175 del 2016 pre-

vede che la dismissione – nella quale è giuridicamente compreso anche l'aumento di capitale – di società a partecipazione pubblica possa avvenire esclusivamente tramite procedure competitive oppure mediante quotazione sui mercati regolamentati.

Evidenzia però che le società a partecipazione pubblica hanno dimensioni che non consentono la quotazione in Borsa, mentre avrebbero i requisiti per accedere ai sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facility* – MTF), che sono stati introdotti nell'ordinamento italiano successivamente all'approvazione del citato decreto legislativo n. 175 del 2016.

Chiede pertanto se il Ministro dell'economia e delle finanze abbia intenzione di aggiornare il descritto quadro regolamentare, in modo da consentire la quotazione anche nei sistemi multilaterali di negoziazione delle società a partecipazione pubblica.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giulio CENTEMERO (Lega), ringraziando il sottosegretario, si dichiara lieto di apprendere che il Governo ritenga opportuna una riflessione sulle questioni sollevate dall'interrogazione, almeno per quanto riguarda le società partecipate da enti pubblici diversi dallo Stato. Auspica che ciò possa tradursi in un'apertura al mercato e in una crescita delle imprese italiane.

5-00133 Borrelli: Iniziative per contrastare le differenze dei premi assicurativi RCA sul territorio nazionale.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) rammenta come il tema trattato dall'interrogazione in titolo sia stato più volte affrontato in Parlamento, senza però che si riuscisse

a superare l'esistente differenziazione dei premi assicurativi RCA, collegata alla residenza del soggetto assicurato.

Al riguardo, pur concordando sulla presenza di un maggior tasso di falsi incidenti in alcune aree del Paese, sottolinea la necessità di un'effettiva equità tra i cittadini che rispettano le regole, indipendentemente dal luogo in cui risiedono, che potrebbe essere realizzata attraverso la previsione di un'unica tariffa nazionale da applicare a tutti i conducenti che non abbiano mai provocato sinistri.

Chiede pertanto di conoscere come il Ministro delle imprese e del *made in Italy* intenda intervenire per bloccare le politiche di fatto discriminatorie messe in atto dalle compagnie assicurative sulla base della zona di residenza del contraente.

Il sottosegretario Federico FRENI, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) giudica positivo che il Governo stia ponendo in atto misure per ridurre il differenziale dei costi assicurativi legato alla residenza dei conducenti; ribadisce tuttavia la necessità di introdurre criteri premiali per quei cittadini che nella loro vita non abbiano mai causato incidenti.

Invita quindi a una riflessione sugli interventi adottati per aiutare chi non riesce a pagare completamente le tasse mentre manca qualsiasi misura premiale per i cittadini che si sono sempre comportati correttamente, rispettando le leggi.

Marco OSNATO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-00129 Del Barba: Chiarimenti sulla cessione dei crediti fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla situazione relativa alla cessione dei crediti fiscali e, conseguentemente, a quella connessa alle gravi difficoltà derivanti dalla incapienza dei cassetti fiscali di contribuenti, imprese, società finanziarie e istituti di credito che ha determinato un sostanziale blocco delle cessioni dei crediti. Tale blocco, infatti, configura per famiglie ed imprese un grave problema, atteso che rende impossibile per tali soggetti operare la detrazione in quanto tali crediti risultano superiori alla loro capienza fiscale.

L'Interrogante fa, poi, presente come da sempre l'Agenzia delle entrate sembri avere un orientamento contrario alle ipotesi di frazionamento dei crediti fiscali, anche se restano ampie e insolite vaghezze interpretative, soprattutto in ordine al tipo di frazionamento, anche se in prima cessione.

Ad esempio, in merito ai frazionamenti dei crediti fiscali, l'interrogante si domanda se possa apparire possibile al soggetto beneficiario detrarre la parte di credito consentito dalla propria capienza fiscale, dedicando alla cessione soltanto la parte eccedente, magari limitando le successive ulteriori cessioni nel numero o nella platea, contemplandone la possibilità soltanto nei confronti dei propri familiari, ovvero semplicemente non consentendone di ulteriori.

Più in particolare si chiede se, nell'ulteriore ipotesi di frazionamento di cessione del medesimo credito tra più soggetti terzi diversi – ovvero, a mero titolo di esempio, parte a banche, parte a società e parte a familiari – se questo tipo di frazionamento sia consentito e risulti quindi, sin d'ora, operabile da parte del beneficiario cui non resterebbe in capo alcuna parte del credito originario.

L'Onorevole interrogante conclude chiedendo « se il Governo, valutate le ipotesi

illustrate in premessa, ove l'Agenzia delle entrate non ritenesse ad oggi sia possibile nell'uno, nell'altro o in ambedue i casi, la cessione frazionata del credito, non ritenga di dover intervenire onde consentirle ambedue, anche ponendo alcune delle limitazioni sopra ipotizzate, al fine di garantire la detraibilità di tali crediti e la pulizia di cassetti fiscali di contribuenti e imprese che altrimenti si troverebbero in forte difficoltà e con consistente mancanza di liquidità in un momento, come quello attuale, caratterizzato da un importante fenomeno inflattivo che ne aggraverebbe gli effetti, spesso in misura insostenibile e irreparabile ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La tematica in argomento verte sulla questione relativa al depotenziamento del divieto di cessione frazionata dei crediti, introdotta dall'articolo 28 del decreto Sostegni-ter, il quale ha inserito nel corpo dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 il comma 1-*quater* in base al quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla « prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate » effettuata con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022, prot. n. 35873.

L'Agenzia delle entrate con la faq del 19 maggio 2022 e la successiva circolare 27 maggio 2022, n. 19/E ha chiarito la portata applicativa di tale norma, specificando che: « Il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive

potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni ».

Al credito ceduto è, dunque, attribuito un codice identificativo univoco – distinto per rate annuali, in modo tale che il medesimo possa essere « tracciato » – da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Ne deriva che:

in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può

essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni;

in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente.

In merito, si precisa che il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, di cedere le singole rate annuali (alle quali, come già evidenziato, è attribuito un codice identificativo univoco) di cui il credito si compone, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle stesse rate annuali, inibendone quindi un loro ulteriore frazionamento.

Tale divieto non opera, invece, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate fino al 30 aprile 2022, per i quali quindi è già possibile la cessione frazionata dei predetti crediti senza alcun vincolo di importo.

ALLEGATO 2

5-00130 Merola: Iniziative relative alla compensazione delle commissioni sui pagamenti elettronici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano in premessa le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2019 il quale ha introdotto a decorrere dal 1° luglio 2020, in favore degli imprenditori o lavoratori autonomi per i quali risultino nell'anno precedente ricavi e compensi inferiori ai 400.000 euro, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.

Il beneficio in argomento è stato successivamente innalzato al 100 per cento delle commissioni maturate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottano strumenti di pagamento elettronico.

Gli Interroganti rilevano, quindi, come, contrariamente alle misure introdotte dal precedente Governo volte a disincentivare l'uso del contante anche al fine di contrastare diverse forme di criminalità ed evasione, l'attuale Governo si starebbe muovendo in una direzione opposta con ciò non solo frenando la spinta alla modernizzazione del Paese ma andando in contrasto con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale.

Tanto premesso, chiedono di sapere « se si intenda ripristinare la disposizione che prevede la compensazione totale delle commissioni sui pagamenti elettronici per sostenere i piccoli esercenti, a tal fine anche istituendo un tavolo di confronto con le parti per definire regole generali volte ad assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, tenuto conto della necessità di salvaguardare trasparenza e

chiarezza dei costi nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La misura del credito d'imposta del 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamenti elettronici è stata introdotta dall'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 in favore degli esercenti di piccole dimensioni al fine di compensare gli oneri connessi all'obbligo di accettazioni di pagamenti elettronici di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inoltre, il comma 1-ter del citato articolo 22 prevedeva, per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, che il credito d'imposta fosse incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti adottassero strumenti di pagamento elettronico di carattere evoluto (cosiddetto « smart POS »). Tale ulteriore agevolazione era stata prevista come misura a sostegno dell'innovazione digitale nel settore dei pagamenti e, per l'effetto, non come una misura avente carattere strutturale, ma *una tantum*.

Tanto premesso, con riferimento alla richiesta degli Onorevoli interroganti circa il ripristino della misura in argomento, si rappresenta che un eventuale intervento normativo nella direzione, auspicata, dovrà necessariamente essere predisposta compatibilmente con i vincoli imposti dal rispetto dei saldi di finanza pubblica e dal rispetto delle previsioni unionali in tema di aiuti di Stato.

ALLEGATO 3

5-00131 Rubano: Trasmissione al Parlamento di una relazione sull'impatto dei *bonus* edilizi sui conti pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti riportano i risultati di una indagine svolta dal Centro studi del CNA che attesta un aggravamento della situazione relativa alle cessioni dei crediti relativi ai *bonus* edilizi detenuti dalle imprese della filiera delle costruzioni evidenziando come sia esplosa la percentuale delle imprese che si trovano ad avere un cassetto fiscale pieno e come la percentuale di quelle che detengono crediti per valori superiori a 100 mila euro superi il 50 per cento.

Gli Interroganti fanno, poi, presente come diversi istituti specializzati abbiano giudicato positivamente gli effetti dei *bonus* edilizi relativamente all'impatto sull'economia, chiarendo come tra il 2020 ed il 2022 questi abbiano avuto sul PIL un peso pari al 13,9 per cento – il più alto d'Europa – e come la maxi-detrazione abbia contribuito con un +22 per cento alla crescita totale del PIL generando, peraltro, un forte aumento del numero degli occupati.

Tanto premesso, considerata anche la diversità tra quanto affermato dal Governo e quanto sostenuto da autorevoli Centri

studi e Istituti di ricerca in merito all'impatto sui conti pubblici delle misure agevolative in argomento, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere quali valutazioni si diano in merito ai *report* sopra esposti e «se non si ritenga opportuno presentare al Parlamento una valutazione dell'impatto sui conti pubblici dei *bonus* edilizi che tenga conto anche delle valutazioni complessive offerte dalle citate analisi. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente che, con particolare riferimento all'affermazione secondo cui «i *bonus* edilizi hanno generato un onere di oltre 60 miliardi e un buco rispetto alle somme stanziare di oltre 38 miliardi », le previsioni riportate nei documenti di finanza pubblica sono formulate tenendo conto anche degli aggiornamenti basati sul monitoraggio delle misure esistenti e che, in particolare, la Nota di aggiornamento al DEF per il 2022 sconta, per i *bonus* edilizi, un onere di oltre 61 miliardi.

ALLEGATO 4

5-00132 Centemero: Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) da parte delle società a partecipazione pubblica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti, richiamando gli articoli 17 e 18 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, chiedono di conoscere le valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze circa l'opportunità di apportare una modifica all'attuale quadro normativo in materia di società a partecipazione pubblica al fine di prevedere che le operazioni di dismissione (nelle quali rientrano anche gli aumenti di capitale) possano essere poste in essere mediante quotazione nel mercato regolamentato ovvero in un mercato gestito ed organizzato da Borsa Italiana, onde poter poi accedere ad una *Multilateral Trading Facility* (MTF)⁽¹⁾.

In proposito, si rappresenta quanto segue.

Il citato articolo 17 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), prevede, tra l'altro, che nelle società a partecipazione mista pubblico-privata la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al trenta per cento e che per la selezione del medesimo debbano essere applicate le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 17 disciplina, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato

e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Tale disposizione è conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha affermato la compatibilità delle norme del Trattato dell'affidamento diretto di un servizio pubblico « ad una società a capitale misto, pubblico e privato, costituita specificamente a tal fine e con un oggetto sociale esclusivo, a condizione che il socio privato, cui spettano i compiti operativi, sia scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento imposti dal trattato Ce, previa verifica dei requisiti finanziari, tecnici, operativi e di gestione relativamente al servizio medesimo ».

Il successivo articolo 18 del medesimo Testo unico, detta alcune norme in materia di quotazione delle società a controllo pubblico, prevedendo, al comma 1, che « le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata ».

In sintesi, il Testo unico introduce condizioni ulteriori, rispetto al diritto comune, in base alle quali non sarebbe sufficiente la deliberazione degli organi sociali della società emittente, ma sarebbe necessario un atto deliberativo dell'amministrazione controllante. Al riguardo, è opportuno, altresì, precisare che tale articolo si colloca in un quadro normativo in cui le società quotate,

(1) I sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti Mtf) sono sistemi di contrattazione privati che offrono la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza compiti regolamentari di ammissione e informativa. Sono sistemi di negoziazione alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale il cui esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei mercati regolamentati.

come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo unico, sono esonerate, in mancanza di espressa previsione, dall'applicazione della disciplina speciale da esso recata.

Si ricorda che, ai fini del Testo unico, sono definite « quotate » le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Ne consegue che l'attuale disciplina non sembra rappresentare un ostacolo per accedere a un mercato non regolamentato, ma tale accesso non consentirebbe di definire le società emittenti « quotate » ai sensi del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, quindi, esonerate dall'applicazione di gran parte delle disposizioni dettate dal medesimo Testo unico.

Per quanto attiene, in particolare, all'alienazione delle partecipazioni sociali detenute dalle pubbliche amministrazioni, si segnala che l'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che essa debba essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non

discriminazione, fatta salva la possibilità di procedere anche mediante negoziazione diretta con singolo acquirente, purché si tratti di casi eccezionali e il socio pubblico cedente motivi la scelta di tale modalità, dando analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita ⁽²⁾.

Tale disciplina, tuttavia, non si applica alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato, che sono disciplinate dal decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale le modalità di alienazione sono individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, potrebbe rivelarsi opportuna una riflessione sulla possibilità di estendere il regime applicabile alle partecipazioni dello Stato anche alle partecipazioni di altri enti pubblici.

(2) Nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che « l'eccezionalità può riguardare non solo la convenienza economica ma altri fattori eccezionali, inerenti per esempio al contesto economico o sociale, alle prospettive del mercato o alle esigenze di aggregazione ».

ALLEGATO 5

5-00133 Borrelli: Iniziative per contrastare le differenze dei premi assicurativi RCA sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

L'atto di sindacato ispettivo in parola attiene al settore delle polizze per l'assicurazione della responsabilità civile degli autoveicoli (RCAuto) e si sofferma sulle differenze del prezzo medio delle polizze su base regionale, con particolare riferimento ai valori medi della regione Campania.

In premessa si specifica che, se pure esposti ad una tensione al rialzo per l'incidenza del generale fenomeno inflattivo in corso, i prezzi medi delle polizze beneficiano tuttavia ancora degli effetti dei molteplici interventi che, nel corso degli ultimi dieci anni, hanno consentito una riduzione dell'onere economico per gli assicurati in misura pari, mediamente, al 38 per cento.

Stando al Bollettino statistico Ivass sull'andamento prezzi al 2° semestre 2022, il divario tra i prezzi medi applicati dalle compagnie in ragione della residenza dei contraenti va progressivamente riducendosi.

Riguardo ai differenziali di prezzo, si osserva che essi derivano in realtà da valutazioni di equilibrio tecnico e sono determinati dalla diversa incidentalità registrata a livello locale, tanto per numerosità quanto per costo dei sinistri nelle singole province del territorio italiano. Ulteriore fattore è costituito dalla incidenza del contenzioso, che presenta diversa distribuzione territoriale, con aree di maggior concentrazione che tendenzialmente coincidono con quelle al contempo connotate da maggior incidentalità.

Anche nel confronto, proposto dall'Onorevole interrogante, tra i prezzi medi delle polizze assicurative per RC auto nelle province di Napoli e di Aosta – che rappresentano gli opposti estremi della distribuzione dei prezzi sul territorio nazionale

– si evidenzia una riduzione dello scarto tra le due province pari a circa la metà negli ultimi otto anni.

L'Onorevole interrogante chiede iniziative per invertire il *trend* dei prezzi delle polizze e bloccare le possibili politiche discriminatorie messe in atto dalle compagnie sulla base della zona di residenza. Sul punto – fatte salve le competenze concorrenti di IVASS e dell'AGCM quali Autorità di regolazione e controllo del settore – si informa che il Governo è impegnato a definire provvedimenti normativi di settore che potranno contribuire all'ulteriore riduzione dei costi assicurativi e dei premi offerti sul mercato della RC auto.

Si sta predisponendo il Regolamento che disciplina il risarcimento delle cosiddette macro-lesioni, a seguito delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 228 del 2021. Il Regolamento ha l'obiettivo di garantire la prevedibilità del *quantum* risarcitorio spettante al danneggiato e potrà comportare ricadute positive sulle compagnie in termini di razionalizzazione e contenimento dei costi gravanti sul sistema assicurativo, anche per il contenimento dei contenziosi che prevedibilmente ne potrà derivare. Ciò consentirà di contrastare le tendenze al rialzo dei prezzi delle polizze, a beneficio dei consumatori e degli assicurati.

Inoltre, si richiama l'istituzione dell'Arbitro assicurativo, il cui Regolamento è in via di definizione.

Sono altresì in fase di approfondimento e valutazione tecnica eventuali ulteriori interventi concernenti il settore della RCA che tengono conto di diversi fattori capaci di incidere sul prezzo delle polizze: si fa riferimento, in particolare, alla valutazione tecnica di interventi sul funzionamento del sistema *bonus-malus*, in un'ottica di più

ampia riforma del sistema di tariffazione della polizza, che possa tener conto dei diversi fattori incidenti sul reale grado di rischio connesso al singolo assicurato. Sul punto, saranno sentiti l'autorità di vigi-

lanza IVASS, gli *stakeholder* di settore e i consumatori, al fine di trovare il miglior equilibrio tra le diverse esigenze in campo, in modo da concorrere al più alto beneficio per gli utenti.